

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente de' COCCI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali » (763) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 69, 71, 72
CARBONI (DC), relatore alla Commissione . . . 70
ERMINERO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . 72
POLLIDORO (PCI) 71

« Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei

prodotti tessili » (764) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 72, 73, 74
BONDI (PCI) 73
ERMINERO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . 74
ROSSI Gian Pietro Emilio (DC), relatore alla Commissione 72, 74
TALAMONA (PSI) 74

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE 70
ERMINERO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . 70

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

VITALE ANTONIO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Zito ed altri. Ne do lettura:

ZITO, FINESSI, COLOMBO Renato. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato:

che la « Liquichimica s.p.a. » dopo aver messo in cassa integrazione, nel gennaio 1977, 360 lavoratori del suo stabilimento di Saline Joniche, non ha richiesto, alla scadenza dei tre mesi previsti il rinnovo della cassa integrazione stessa ma ha proceduto, il 31 di maggio, al licenziamento di tutti i 516 dipendenti;

che i licenziamenti in questione si inseriscono in una situazione occupazionale ed economica della Calabria, e della provincia di Reggio in particolare, che è drammatica,

si chiede di conoscere quali misure urgenti il Governo intenda prendere, nell'immediato, per la revoca dei licenziamenti, e successivamente, per garantire ai lavoratori della « Liquichimica » la sicurezza del posto di lavoro.

(3 - 00547)

E R M I N E R O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho già precisato nella precedente seduta che la risposta a questa interrogazione spetta al rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Quindi non faccio che riconfermare la dichiarazione precedentemente resa e cioè che la risposta non è di competenza del Ministero dell'industria.

P R E S I D E N T E. Il rappresentante del Ministero del bilancio e della program-

mazione economica, onorevole Scotti, è stato ulteriormente sollecitato, anche in considerazione che siamo fuori dei termini regolamentari. Solleciteremo ancora il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica a dare una risposta all'interrogazione.

Poichè non si fanno osservazioni, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato alla prossima seduta.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,40 alle ore 10,50).

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali** » (763) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Carboni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A R B O N I, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, mi permetto di fare una breve cronistoria anche per consentire ai colleghi di entrare meglio nel merito del disegno di legge.

10ª COMMISSIONE

16º RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

La legge 10 marzo 1969, n. 96, ha istituito una normativa particolare per la produzione di pomodori pelati e di concentrati di pomodoro sia destinati all'esportazione che al mercato interno.

L'entrata in vigore della nuova disciplina era subordinata all'emanazione del regolamento, che è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1975, n. 428.

L'articolo 8 di tale regolamento ha fissato l'entrata in vigore delle sue norme ad un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e cioè al 1º settembre 1976.

Da tale data, pertanto, è entrata in vigore ed è obbligatoria la disciplina sulla materia in oggetto, che è contenuta nella legge e nel regolamento di esecuzione.

In base all'articolo 7 della legge n. 96, l'Istituto nazionale conserve alimentari dovrà effettuare l'accertamento dei requisiti stabiliti dalla nuova disciplina per i prodotti destinati all'esportazione. Ne consegue, per l'Istituto, oltre al notevole aumento della mole del lavoro, anche la necessità di provvedere al potenziamento del servizio di vigilanza con nuovo personale.

Ora, la legge n. 96 aveva previsto, all'articolo 8, che l'Istituto, per far fronte alle spese derivanti dalla sua applicazione, percepisse dagli esportatori un contributo di 5 lire per ogni quintale di prodotto esportato, quindi circa 15 milioni di lire. A parte l'inadeguatezza dell'ammontare totale la Corte di giustizia della Comunità europea, con sua sentenza del 26 febbraio 1975, ha ritenuto che una imposizione del genere costituisse una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione e come tale vietata.

Il disegno di legge al nostro esame è la conseguenza di tale decisione. Infatti, in ottemperanza alla decisione della Corte di giustizia della Comunità europea, con il presente disegno di legge si provvede all'abrogazione dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e, correlativamente, al fine di attribuire all'INCA una entrata adeguata a quelle che sono le nuove esigenze, e comunque sostitutiva di quella abrogata, si prov-

vede all'aumento del contributo già previsto a carico dei produttori di conserve alimentari, elevandone le misure da 100 a 250 milioni annui.

Ci sembra che l'entità del contributo sia adeguata alla richiesta che l'Istituto ha avanzato per essere messo nella condizione di rispondere alle nuove esigenze che la legge n. 96 gli ha affidato.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

P O L L I D O R O. Si tratta di garantire la continuità del funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari nel momento in cui viene a cadere il contributo di 5 lire a carico degli esportatori a seguito della sentenza, già richiamata, emessa dalla Corte di giustizia della Comunità europea. Ciò rende necessario garantire il contributo ponendolo a carico dei produttori di conserve alimentari.

Desidero solo fare un breve riferimento ad un problema che è stato posto proprio in questi giorni e che riguarda la campionatura e le analisi dei prodotti alimentari. Sono sorte delle questioni sul modo come vengono compiute queste analisi; bisogna allora garantire il consumatore attraverso interventi più efficaci e un maggiore coordinamento dei controlli nel campo dei prodotti alimentari. Inoltre una modifica opportuna da apportare al disegno di legge al nostro esame, ma che purtroppo non è stata fatta, sarebbe stata quella di esentare dal contributo le cooperative operanti nel settore, se si vuole proseguire su una linea di potenziamento della cooperazione per la funzione positiva che può esercitare nella produzione e nel mercato. Questa osservazione, tuttavia, non tende ad impedire il rapido iter di questo disegno di legge, considerato che si tratta di adempimenti necessari sia nei confronti della CEE sia nei confronti dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, al quale occorre garantire i mezzi necessari al funzionamento.

Per le ragioni esposte, dichiariamo di astenerci dalla votazione.

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

E R M I N E R O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La relazione del senatore Carboni è stata esauriente e comprensiva. Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati e i motivi che ci inducono a sollecitarne l'approvazione sono di urgenza e di opportunità.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie alla applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96.

È abrogato l'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« Modifiche e integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (764), d'iniziativa dei deputati Garzia ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle

denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili », d'iniziativa dei deputati Garzia, Gottardo, Tesini Aristide, Pumilia, Rubbi Emilio e Iozzelli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Rossi Gian Pietro Emilio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R O S S I G I A N P I E T R O E M I L I O, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 764, d'iniziativa dei deputati Garzia ed altri, mira a colmare, per due differenti aspetti, lacune che la legge n. 883 del 26 novembre 1973 ha dimostrato, durante la sua applicazione, di possedere.

Infatti l'articolo 1 è da intendersi puramente complementare in quanto è evidente che il legislatore, elencando nel primo comma dell'articolo 9 della suddetta legge, i soggetti tenuti ad adempiere alle disposizioni previste, intendeva, con il termine « dettagliante », includere ogni attività a valle del produttore, del fabbricante e dell'importatore, e cioè il grossista ed il dettagliante. Ovvio quindi che, onde evitare difettose interpretazioni, si modifichi tale comma sostituendo la parola « dettagliante » con il termine « commerciante », con la precisazione che si tratta del grossista o del dettagliante.

L'articolo 2 pone invece rimedio, dopo qualche anno di esperienza, alla pratica inapplicabilità della legge stessa sollevando il grossista dall'obbligo di trascrivere nella fattura le indicazioni, articolo per articolo, figuranti sul prodotto tessile.

Tale obbligo, compendiato nell'articolo 13, imponeva la comprova, attraverso le relative fatture, delle indicazioni figuranti sul prodotto tessile.

È noto che il compito del commerciante è quello di selezionare la produzione delle industrie nazionali ed estere, ponendo in commercio un elevato numero di articoli trattati, che può arrivare sino ad 8.000. Se si considera poi che il grossista opera in genere su un numero di clienti molto più elevato che non il fabbricante, si può im-

immaginare quanto onerosa sia l'applicazione di detto obbligo, moltiplicando per il numero dei clienti la vastità dell'assortimento degli articoli per ognuno dei quali occorrerebbe indicare, stante la legge n. 883, la provenienza attraverso la ragione sociale od il marchio registrato, nonché la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente.

Nè va sottovalutato il fatto che per effetto delle leggi fiscali la fattura stessa deve essere rapidamente emessa e spedita al cliente.

Giusto quindi che il presente disegno di legge modifichi il predetto articolo 13 aggiungendo, dopo il primo comma, che quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 possono essere assolti anche dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N D I. Analogamente a quanto dichiarato alla Camera, anche il nostro Gruppo si esprime in senso favorevole al disegno di legge. Si tratta infatti di una proposta tendente a rendere più agevole il commercio di prodotti tessili, soprattutto per quanto concerne la parte relativa al grossista, che ha grande rilievo in questo tipo di attività. Infatti le principali ditte — anche quelle a partecipazione statale, tanto per fare un esempio — nella grande maggioranza non appongono una propria etichetta sul prodotto, per cui la maggior parte dei prodotti in commercio reca una etichetta che, fondamentalmente, è quella del grossista, essendo proprio quest'ultimo quasi sempre il committente del prodotto.

Quindi questo è un comparto in cui il grossista ha una particolare importanza. Mentre in altri settori quando parliamo di grossisti possiamo parlare anche di speculatori, cioè anche di persone che dalle loro attività traggono profitti e rendite abnormi,

qui le cose sono diverse. Il grossista è un punto di riferimento obbligatorio per permettere al commercio dei prodotti tessili e d'abbigliamento di raggiungere con snellezza tutti i numerosi punti di vendita. Porre termine alle complicazioni derivanti oggi dalla non sufficiente chiarezza della legge che disciplina il settore mi sembra rappresenti senz'altro un fatto positivo da approvare.

Vorrei aggiungere, per quanto riguarda le etichette e la dicitura della composizione dei prodotti che sono parte integrante del tessuto dell'abito, che in proposito occorrerebbe un discorso molto lungo. Mi limito quindi ad accennare al problema che ho sollevato in occasione della discussione svolta alla presenza del ministro Ossola a proposito dei prodotti stranieri, che spesso vengono importati in Italia senza marchio di provenienza. Oltre a ciò esiste la questione della dannosità ai fini della salute umana, dei prodotti tessili. Le etichette apposte ai capi d'abbigliamento specificano le percentuali di cotone, lana, materie chimiche in essi contenute; però io ho rivolto recentemente al Ministero della sanità una interrogazione nella quale ho messo in evidenza il fatto che, specialmente nella lavorazione dei tessuti degli abiti estivi, si verificano fenomeni molto gravi di allergia e altri sintomi. Ho qui una relazione dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Perugia, il quale ha esaminato molti casi di lavoratrici del settore abbigliamento, dove vengono fatte affermazioni piuttosto allarmanti e preoccupanti. Ora è già grave il fatto che si lavorino tessuti tali da provocare nelle lavoratrici reazioni allergiche, fino a giungere a sintomi peggiori; ma ciò che è ancora più grave è il fatto che non sappiamo se gli stessi abiti, una volta usciti dalla fabbrica, possano provocare le stesse reazioni in chi li indossa.

Colgo quindi l'occasione della presenza dell'onorevole Sottosegretario — anche se il suo Dicastero non è direttamente interessato, avendo io rivolto l'interrogazione al Ministero della sanità — per richiamare nuovamente l'attenzione sul problema, riservandomi comunque di porre in atto ogni

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

mezzo per ottenere finalmente una risposta ad un interrogativo così grave.

TALAMONA. Siamo anche noi favorevoli al provvedimento, che semplifica le procedure e rende più chiara l'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROSSI GIAN PIETRO EMILIO, *relatore alla Commissione.* Non ho altro da aggiungere se non l'espressione della mia soddisfazione per il favore incontrato dal disegno di legge.

ERMINERO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi associo a quanto ha detto il relatore, nonchè alle dichiarazioni di voto favorevole qui espresse.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

« L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente ».

È approvato.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è aggiunto il seguente comma:

« Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge ».

Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti ».

Faccio presente che, per un errore materiale verificatosi presso l'altro ramo del Parlamento, e che la Camera dei deputati ha reso noto, per la rettifica, dopo la stampa del disegno di legge, l'ultimo comma del presente articolo non risulta nello stampato del disegno di legge n. 764 del Senato, che pertanto deve intendersi integrato in tal senso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato prima lettura.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI